

PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Campobasso, 02 Agosto 2010

ALI ComuniMolisani. Fornitura di cancelleria e carta per fotocopie – Lotto 1: cancelleria.

SCRITTURA PRIVATA

T R A

1 – il dott. Angelo Fratangelo, nato a Campobasso il 12 marzo 1960 e domiciliato per la carica in Campobasso alla via Roma n. 47, nella sua qualità di dirigente del 2° settore – 4° servizio della Provincia di Campobasso, il quale interviene esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della stessa - **C.F.: 00139600704**, ai sensi dell'art. 107, 3° comma, lett. c), del d. lgs. n. 267 del 18/8/2000; art. 24, 5° comma, dello statuto e art. 16, 3° comma, del regolamento per la disciplina dei contratti;

2 - la sig.ra Maria Cristina Serra, nata a Fiorentino (R.S.M.) il 15 aprile 1964 - **C.F.: SRRMCR64D55Z1300**, la quale interviene, agisce e stipula esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse della Società Anonima per Azioni Karnak S.A., con sede in Chiesanuova (R.S.M.) alla Strada Fontescara, 15 – Repubblica San Marino, Registro Società R.S.M. n. 404 - Codice Operatore Economico 00251, per la sua qualità di legale rappresentante, potendo impegnare la stessa con la sua sola firma, giusta quanto risulta dal certificato rilasciato dal Tribunale Commissariale Civile e Penale della Repubblica di San Marino del 20/01/2010, in atti.

P R E M E S S O che:

- l'obbligo del Fornitore di prestare quanto oggetto della presente Convenzione ha durata annuale dalla sottoscrizione;
- i Comuni aderenti ad ALI Comunimolisani hanno sottoscritto con la Provincia di Campobasso un accordo che stabilisce le condizioni di legittimazione e modalità operative per l'utilizzo di servizi volti all'acquisto di beni;

- la Provincia di Campobasso si avvale della presente Convenzione;
- i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra i singoli Comuni della Regione Molise aderenti ad ALI Comunimolisani, la Provincia di Campobasso ed il Fornitore;
- con Determinazione Dirigenziale n. 504 del 25 febbraio 2010 è stata indetta procedura negoziata per l'affidamento della fornitura di cancelleria e carta per fotocopie, strutturata nei seguenti lotti aggiudicabili anche separatamente: Lotto 1) - cancelleria – e Lotto 2) - carta per fotocopie;
- per l'affidamento della fornitura si è proceduto ai sensi dell'art 125 del d. lgs. n. 163 del 2006, attingendo i nominativi degli operatori economici iscritti all'Albo Fornitori nelle seguenti categorie:
 - o Lotto 1- Categoria merceologica n. 16 Cancelleria (articoli tecnici, articoli di cancelleria, materiale di consumo per apparecchiature) - classe I;
 - o Lotto 2- Categoria merceologica n. 17 Carta e prodotti cartacei (carta fotocopie, cartoncini e carte speciali, scatole, materiale vario) – classe I;
- il valore stimato per il Lotto 1 – Cancelleria è di € 12.000,00 (IVA esclusa) - oneri della sicurezza pari a Zero;
- l'aggiudicazione è stata effettuata con le modalità di cui agli artt. 81 e 82 del D. Lgs. n. 163/2006, cioè in favore del prezzo più basso espresso in termini di sconto percentuale sul valore complessivo della fornitura;
- con lettera invito sono stati invitati n. 19 operatori economici iscritti nella categoria interessata per l'anno 2010, in numero di 16 con nota raccomandata A.R. prot. 10422 del 4 marzo 2010 e contattandone altri 3 per il ritiro della lettera d'invito prot. 13002 del 18 marzo 2010, non inclusi per mero errore materiale, entro il termine dato per la presentazione delle offerte;

- il termine di scadenza per la presentazione delle offerte è stato stabilito alla data del 22/03/2010;
- con determinazione dirigenziale n. 1159 del 12/05/2010, pubblicata in data 13/05/2010 (**Al. A**), sono stati approvati i verbali di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione definitiva in favore della Società Anonima per Azioni Karnak S.A., con sede in Chiesanova (R.S.M.), al prezzo complessivo di 8.988,40 (IVA esclusa), con ribasso percentuale del 25,10% sul prezzo a base d'asta;
- la fornitura è finanziata con fondi dei Comuni richiedenti e della Provincia di Campobasso;
- le dichiarazioni sostitutive delle certificazioni prodotte dall'aggiudicatario in sede di gara sono controllate d'ufficio. L'esito negativo del controllo determina l'annullamento d'ufficio dell'aggiudicazione e la risoluzione automatica della presente Convenzione, l'aggiudicazione della fornitura ad altro concorrente della graduatoria, con salvezza di ogni pretesa nei confronti dell'aggiudicatario decaduto e del garante obbligato;

VISTA LA SEGUENTE DOCUMENTAZIONE

- certificato rilasciato dall'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio della Repubblica di San Marino;
- certificato rilasciato dal Tribunale Commissariale Civile e Penale della Repubblica di San Marino;
- dichiarazione resa dal Fornitore ai fini dell'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni, che assolve allo scopo in quanto la fornitura si pone al di sotto del limite di € 154,00 previsto dal DPR n. 352/1998 per richiedere accertamenti presso le autorità italiane competenti;
- certificato rilasciato dall'Ufficio del Lavoro della Repubblica di San Marino;
- posizioni contributive, come da dichiarazione resa dal Fornitore;

□ Posizione ISS (equivalente INPS e INAIL) sede di Borgo Maggiore (RSM) 47893

– Via Scialoja n. 20 – Matricola SM00251;

- regolarità del versamento dei contributi all'ISS - Istituto Sicurezza Sociale della Repubblica San Marino, giusta dichiarazione, prot. n. 1202/251/U.C. del 26 marzo 2010;
- certificati del casellario giudiziale della Repubblica Italiana nn. 6902/2010/R, 6903/2010/R, 6904/2010/R del 22 aprile 2010, su richiedi d'ufficio;
- certificato del casellario giudiziale rilasciato dal Tribunale Commissariale Civile e Penale della Repubblica di San Marino relativamente al legale rappresentante;
- regolarità del versamento delle imposte e tasse, giusta certificato rilasciato dall'Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino, in atti, n. 1709 del 28 gennaio 2010;

ACCERTATO CHE

- la documentazione citata è acquisita agli atti;
- la CONSIP Spa non ha attivato convenzioni alle quali poter aderire relative alla fornitura in oggetto;

DATO ATTO CHE

- il Fornitore è risultato aggiudicatario della fornitura per il Lotto 1 della procedura di cui sopra e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i beni e a prestare i servizi connessi oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinatori di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione, dalla lettera invito ed atti collegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

- il Fornitore ha prestato, ai sensi dell'art. 13 del Capitolato Speciale di Appalto, a garanzia delle obbligazioni scaturenti dalla presente Convenzione cauzione mediante fidejussione bancaria n. 5704 emessa dalla Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino S.p.A. con sede in piazzetta del Titano, 2 – Repubblica di San Marino, in data 25/05/2010, fino alla concorrenza di € 600,00;
- il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- la presente Convenzione non è fonte di obbligazione per la Provincia nei confronti del Fornitore, rappresentando in ogni caso la medesima Convenzione le condizioni generali delle forniture che verranno concluse dai singoli Comuni della Regione Molise e dalla Provincia di Campobasso con l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura, di natura contrattuale e fonti di obbligazioni.

TUTTO CIO' PREMESSO

approvato e ritenuto quale parte integrante del presente atto, in esecuzione delle predette determinazioni dirigenziali, i detti comparenti stipulano e convengono quanto appresso:

ART. 1 - Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte della presente Convenzione, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della stessa.

ART. 2 - Nell'ambito della Convenzione si intende per:

Convenzione: l'Atto sottoscritto tra la Provincia di Campobasso in qualità di referente per il *Servizio n. 23 – Gestione centralizzata degli acquisti* - di ALI Comuni Molisani ed il Fornitore, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;

Fornitore: l'operatore economico risultato aggiudicatario nella procedura concorsuale citata, che sottoscrive la Convenzione obbligandosi a quanto nella stessa previsto e,

comunque, ad eseguire le Richieste di Fornitura quali saranno inoltrate dai Comuni della provincia di Campobasso aderenti ad ALI Comunimolisani, nonché dalla Provincia di Campobasso;

Ordinativo di Fornitura: il documento, che assume valore contrattuale, disponibile sul Sito: www.alicomunimolisani.it con il quale i Comuni e la Provincia di Campobasso comunicano al Fornitore di volta in volta il quantitativo dei prodotti richiesti e il luogo di consegna, impegnando il Fornitore all'esecuzione della prestazione richiesta.

ART. 3 - L'esecuzione della fornitura, e dei servizi ad essa connessi, oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura, sono regolati in via di importanza decrescente:

- a) dalle clausole della presente Convenzione che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- b) dalle norme di settore in materia di appalti pubblici di forniture;
- c) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

Le clausole della Convenzione sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere la convenzione in essere.

Il Fornitore si impegna alla piena ed incondizionata osservanza di quanto disposto e descritto nei seguenti documenti: a) lettera invito; b) il capitolato speciale; c) offerta economica.

ART. 4 - La Provincia di Campobasso, come sopra rappresentata, concede in appalto alla ditta che, tramite il suo costituito rappresentante, accetta l'esecuzione della fornitura di cancelleria e carta per fotocopie - Lotto n. 1, dettagliatamente descritta all'art. 5 del Capitolato Speciale d'oneri.

ART. 5 - La ditta, con la presente Convenzione, legalmente e formalmente si obbliga ad eseguire la suddetta fornitura alle condizioni contenute nel presente atto ed in quelle riportate nel Capitolato Speciale d'oneri **(All. B)**.

ART. 6 - La ditta si obbliga ad applicare sugli ordinativi di fornitura i prezzi riportati nell'offerta economica **(All. C)**.

ART. 7 - Il tempo utile per dare esecuzione alla fornitura resta stabilito in 12 mesi dalla data odierna.

ART. 8 - Sono a carico della ditta: a) i rischi di perdite e di danni eventualmente verificatisi durante il deposito, trasporto e sosta presso l'amministrazione; b) le spese relative al deposito, trasporto ed installazione del materiale oggetto della fornitura, fino al collaudo favorevole.

ART. 9 - E' vietato in modo assoluto ogni cessione del presente appalto a pena di nullità.

ART. 10 - La ditta si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari e contrattuali vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

ART. 11 - Il pagamento dei singoli corrispettivi di fornitura sarà effettuato dai diversi destinatari (Comuni e Provincia di Campobasso), entro 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, secondo la modalità di pagamento indicata dal Fornitore: bonifico bancario presso la Banca Agricola Commerciale della Repubblica di San Marino filiale Dogana/Corporate IBAN SM 40K03034 09800 000014011696 intestato alla ditta in

argomento.

ART. 12 - Per tutti gli effetti del presente atto, ed anche per la notifica di eventuali atti giudiziari e stragiudiziari, le parti eleggono domicilio presso le rispettive sedi: domicilio della ditta e del legale rappresentante: Strada Fontescara, 15 - 47894 Chiesanuova - Repubblica San Marino; quanto alla Provincia di Campobasso, nella propria sede in Campobasso alla Via Roma n. 47.

ART. 13 - La presente Convenzione sarà registrata solo **in caso d'uso** ai sensi del d.p.r. n. 131/86 tariffa parte II, ai sensi dell'art. 23 del Capitolato speciale d'oneri lettera d'invito.

ART. 14 - Le spese contrattuali, legali e fiscali sono a carico dell'appaltatore, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento per la disciplina dei contratti.

ART. 15 - Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono di competenza del Foro di Campobasso.

ART. 16 - Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'IVA, giusta nota del Fornitore prot. 0085 del 2 aprile 2010, in atti.

ART. 17 - Ai fini e per gli effetti del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 l'appaltante si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'appaltatore nell'elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all'art. 24, comma 1, lett. b), del citato decreto. L'appaltatore potrà in ogni momento esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del decreto citato.

ART. 18 - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

(art. 47 dpr 445/2000 art. 26, comma 3, legge 488/1999)

Il sottoscritto dott. Angelo Fratangelo, nato a Campobasso il 12 marzo 1960, nella qualità di dirigente del 2° settore - 4° servizio della Provincia di Campobasso, ove domicilia per la carica e che impersona nell'esercizio delle competenze di cui all'art. 107 del d.lgs. n. 267,

consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del d.p.r. n. 445/2000 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la sua personale responsabilità, dichiara:

1. che sono state rispettate le disposizioni di cui all'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, in quanto non erano attive, all'epoca dell'adozione della determinazione a contrattare, convenzioni CONSIP che riguardassero beni o servizi compatibili con quelli oggetto del contratto;
2. di non essersi avvalsi, per l'individuazione del contraente, delle procedure telematiche di cui al dpr n. 101/2002.

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE – 4° SERVIZIO

Campobasso, lì 02 Agosto 2010

f.to Angelo Fratangelo

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Chiesanuova (R.S.M.), lì a5 Luglio 2010

f.to Maria Cristina Serra

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del c.c. si approva espressamente la seguente clausola:

Art. 15 (Foro competente).

IL DIRIGENTE DEL 2° SETTORE – 4° SERVIZIO

Campobasso, lì 02 Agosto 2010

f.to Angelo Fratangelo

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Chiesanuova (R.S.M.), lì a5 Luglio 2010

f.to Maria Cristina Serra

p.i.